



## Tribunale di Treviso

### SECONDA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei magistrati:

- dott. Bruno Casciarri Presidente
- dott. Elena Rossi Giudice relatore ed estensore
- dott. Andrea Cambi Giudice

nel proc. n.1796/14

sul ricorso per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., depositato il 20 febbraio 2014

**DA**

\_\_\_\_\_ con gli avv.ti I.S. e F.M.

**CONTRO**

\_\_\_\_\_ con gli avv.ti L.B. e P.R. e M.V.

sentite le parti in camera di consiglio,  
visti gli atti ed i documenti allegati,  
ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Con ricorso depositato il 20 febbraio 2014 \_\_\_\_\_ ha proposto reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Treviso in composizione monocratica in data 4 febbraio 2014, depositata il 5 febbraio 2014, con la quale il Tribunale, nella persona del dott. Paolo Nasini, accoglieva il ricorso proposto ai sensi dell'art.700 c.p.c. da \_\_\_\_\_ ordinando all'odierna reclamante l'immediato rilascio dell'immobile oggetto del



contratto di locazione finanziaria intercorso tra le parti.

Si è costituita in giudizio [redacted] chiedendo il rigetto del reclamo.

Ritiene il Tribunale che il reclamo proposto da [redacted] non possa essere accolto.

La reclamante lamenta l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

In particolare afferma che:

- la clausola risolutiva espressa sarebbe stata azionata dalla società di leasing in mancanza di inadempimento in quanto [redacted] ha formulato eccezione di inadempimento attesa la nullità parziale del contratto di leasing relativamente alle clausole che stabiliscono interessi usurari;
- le clausole relative alla pattuizione degli interessi sarebbero nulle trattandosi di un contratto di leasing che prevede un piano di ammortamento alla francese;
- la clausola risolutiva espressa sarebbe nulla per violazione dell'art. 1526 c.c. in quanto escluderebbe il diritto in capo all'utilizzatore alla restituzione dei canoni corrisposti;
- non sussisterebbe il dedotto pericolo atteso che l'immobile si trova in buono stato e presso lo stesso vi è la sede della società che svolge regolare attività.

In merito alla denunciata violazione dell'articolo 1815 c.c. si osserva che la reclamante ritiene che la stessa trovi ragione nell'avvenuta pattuizione in sede di contratto di leasing di due diversi tassi di interesse, rispettivamente corrispettivi e moratori, tassi che cumulati tra loro, come ritenuto a pagina 5 della memoria di costituzione e risposta nel procedimento ex articolo 700 c.p.c., porterebbero a un evidente superamento del tasso soglia di usura.

Tale tesi non può essere condivisa in quanto se è vero che la verifica del



rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla ex articolo 1815, II comma, c.c., è anche vero che al fine della verifica del rispetto del tasso soglia non possono cumularsi il tasso corrispettivo e il tasso di mora. Si potrebbe parlare di cumulo usurario di interesse corrispettivo e di interesse di mora soltanto nel caso in cui in presenza di ritardato pagamento il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata, comprensiva di interessi, sommato all'interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia, ipotesi di difficile verifica.

In merito la reclamante nulla ha dedotto limitandosi a ritenere sussistente il superamento del tasso di usura nella semplice sommatoria del tasso contrattuale e del tasso di mora. Peraltro gli interessi moratori non sono stati mai conteggiati nel credito lamentato nei confronti della conduttrice.

In ordine all'asserita nullità delle clausole del contratto di leasing determinative degli interessi, perché contrarie al principio di determinabilità dell'oggetto contrattuale ex art. 1346 e 1418 c.c., si osserva che l'indice di base per l'indicizzazione e il rapporto di cambio sono tassi e dati ufficiali e pubblici e come tali determinabili e verificabili e, inoltre, nel contratto vengono riportate dettagliatamente le modalità di calcolo delle variazioni dei canoni sulla base dei predetti parametri, elencate anche nell'atto di cessione del contratto di leasing, concordate e accettate dalle parti.

Sul preteso effetto anatocistico, lamentato dalla reclamante, si ritiene debba essere escluso che tale effetto discenda di per sé dal piano di ammortamento costruito alla francese, nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi, rispetto a piani di ammortamento costruiti



all'italiana, dipende non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate.

Parte opponente ha affermato, inoltre, l'applicabilità al rapporto di locazione finanziaria della disposizione di cui all'art. 1526 c.c., da cui deriverebbe la nullità della clausola risolutiva espressa che esclude il diritto in capo all'utilizzatore alla restituzione dei canoni corrisposti.

Anche tale tesi non è condivisibile.

A prescindere dalla natura, traslativa o di godimento del contratto di leasing, infatti, la disciplina pattizia prevale sulla norma codicistica dell'art. 1526 c.c., dettata in materia di vendita con riserva di proprietà, in quanto la locazione finanziaria costituisce una distinta tipologia contrattuale, caratterizzata dalla causa di finanziamento.

E' noto come nei contratti atipici la regolamentazione pattizia degli interessi tra le parti debba essere soggetta ad un vaglio di meritevolezza e di rispondenza dell'assetto negoziale ai principi dell'ordinamento giuridico.

Ne consegue che la disapplicazione di una clausola contrattuale con la sostituzione alla stessa della disciplina legale dei contratti tipici ai quali è maggiormente riconducibile l'accordo, presuppone necessariamente un giudizio negativo in ordine alla meritevolezza degli interessi perseguiti e il riscontro di un suo contrasto con i principi dell'ordinamento.

Il giudizio di meritevolezza implica la ricognizione dei principi desumibili dal sistema nel suo complesso e la verifica della compatibilità con gli stessi della ragione pratica perseguita dalle parti con il ricorso ad uno strumento negoziale non previsto dalla legge, ma non certo il riscontro della sovrapposibilità tra la clausola negoziale così come pattuita e la specifica disciplina legale del contratto tipico più affine.

Deve evidenziarsi che l'affermata applicabilità analogica dell'art. 1526 cod. civ. al leasing cd. traslativo, è sorta dalla necessità di evitare



l'ingiustificato pregiudizio della posizione dell'utilizzatore, ancorché inadempiente, che si verificherebbe ove fosse consentito al concedente di ottenere un arricchimento indebito ed eccessivo grazie al cumulo della somma dei canoni incassati e da incassare e del valore residuo del bene.

Arricchimento che si potrebbe verificare nel caso in cui il concedente, in seguito alla risoluzione, conseguisse oltre al recupero della piena disponibilità del bene anche l'incasso dei canoni scaduti e del lucro cessante - individuato nei canoni a scadere.

La finalità dell'art.1526 c.c. è dunque quella di riequilibrare le posizioni delle parti in seguito alla risoluzione del vincolo contrattuale.

Nel caso di specie, però, non si ravvisano i presupposti per ritenere l'illiceità della clausola risolutiva e applicare l'art. 1526 c.c. in quanto la clausola risolutiva applicata dalla società di leasing non è contrastante con la ratio dell'art. 1526 c.c., in quanto la società, in caso di risoluzione, applica un sistema di calcolo che, nel prevedere l'obbligo di accreditare al contraente inadempiente il ricavato della riallocazione del bene sul mercato, le permette di realizzare un profitto sostanzialmente non maggiore di quello che sarebbe derivato dalla regolare esecuzione del contratto.

Contesta, infine, la reclamante la sussistenza del *periculum* in quanto l'immobile sarebbe tenuto in buono stato, oggetto di manutenzione e in esso di svolgerebbe l'attività produttiva della reclamante.

Deve essere condiviso il convincimento del Giudice della fase cautelare in quanto il *periculum in mora* è provato dalla difficile situazione economico-finanziaria in cui la società reclamante versa, come dimostrato sia dal protrato inadempimento, sia dalla documentazione prodotta dalla società di leasing relativa ai protesti subiti della ~~\_\_\_\_\_~~

Si osserva, inoltre, che tale convincimento è confermato anche dalla circostanza che la reclamante, senza alcuna autorizzazione della



proprietaria e nonostante l'espresso divieto contenuto nel contratto di leasing, abbia locato parte dell'immobile a terzi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e parte reclamante deve essere condannata alla rifusione delle spese a favore della parte reclamata che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre IVA e CPA, nonché, in forza dell'art. 13 comma 1-quater (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012), stante l'integrale rigetto del reclamo, al pagamento a favore dell'Erario dell'ulteriore importo pari al contributo unificato già versato (duplicazione del contributo unificato).

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da ~~\_\_\_\_\_~~, con ricorso depositato il 20 febbraio 2014, avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Treviso, dott. Paolo Nasini, depositata il 5 febbraio 2014.

Condanna ~~\_\_\_\_\_~~ alla rifusione delle spese di lite a favore della ~~\_\_\_\_\_~~, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre IVA e CPA.

Condanna ~~\_\_\_\_\_~~ al pagamento a favore dell'Erario dell'ulteriore importo pari al contributo unificato già versato (duplicazione del contributo unificato).

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Treviso in data 28 marzo 2014

Il Presidente

Per. e DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
11/4/14  
CANCELLERIA

Il Cancelliere  
Sereni

